Art. 9

(Adeguamento alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in tema di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali)

1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale agli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Tavolo di monitoraggio con compiti di indirizzo metodologico, verifica e coordinamento in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Il Tavolo di monitoraggio è composto di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministero del turismo, del Ministero per la protezione civile e le politiche del mare, del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, dell'Autorità politica delegata in materia di sport, nonché della Conferenza delle Regioni e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Alle sedute del Tavolo di monitoraggio possono essere invitati rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche o di società a partecipazione pubblica ed esperti del settore. La partecipazione al Tavolo di monitoraggio non dà diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Il Tavolo di monitoraggio opera quale sede di coordinamento tecnico-amministrativo per la diffusione delle migliori pratiche, per l'adozione di orientamenti interistituzionali e per la verifica degli adempimenti relativi agli obblighi derivanti dalla partecipazione all'Unione europea in materia di affidamento e gestione delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Al Tavolo di monitoraggio sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti:

a) la definizione, in coerenza con gli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea, di criteri tecnici generali, obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati, e delle relative metodologie quantitative e qualitative, per la rilevazione, da parte dei competenti enti territoriali, della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile in relazione al complesso delle aree demaniali marittime, fluviali e lacuali presenti sul territorio;

b) la verifica della conformità ai criteri e alle metodologie di cui alla lettera a) degli esiti delle rilevazioni sulla sussistenza della scarsità della risorsa naturale svolte dagli enti territoriali, a livello regionale aggregato ovvero a livello comunale, in coerenza con l'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Tavolo di monitoraggio:

a) acquisisce i dati aggregati a livello nazionale validati dal Tavolo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 10-quater del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, prima della relativa soppressione ai sensi del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166;

b) entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, definisce i criteri e le metodologie di cui al comma 2, lettera a), nonché individua le modalità di trasmissione da parte delle Regioni, tenuto conto delle scadenze di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, delle rilevazioni di cui al comma 2, lettera b), effettuate a livello regionale aggregato ovvero a livello comunale;

c) acquisisce dalle Regioni gli esiti delle rilevazioni di cui al comma 2, lettera b), e, entro sessanta giorni dalla trasmissione, ferme restando eventuali richieste istruttorie, ne attesta, la corrispondenza ai criteri e alle metodologie di cui al comma 2, lettera a).

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, solo le attestazioni di cui al comma 3, lettera c) sono rilevanti ai fini dell'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006.